



Sent. n° _____
R.G. n° <u>3168/06</u>
Cron. n° _____

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

B. A.

rappr. e dif. dall'Avv. _____

- *Ricorrente* -

contro

“**COMUNE DI _____**”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappr. e dif. dall'Avv. _____

- *Convenuto* -

OGGETTO: “RISARCIMENTO DANNI PER TARDIVA ASSUNZIONE”

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2004 **B. A.** conveniva in giudizio il COMUNE DI _____, dinanzi alla SEZIONE CIVILE di questo TRIBUNALE, esponendo che:

→ con DELIBERA DI G. M. N° 127 del 30 MARZO 1989, il convenuto COMUNE aveva individuato il fabbisogno della nuova assunzione per un posto di bidello per il quale – non richiedendosi un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo – doveva applicarsi la disciplina di cui all'art. 16, L. 28 febbraio 1987 n° 56, sicchè venne inoltrata la relativa richiesta di avviamento;

→ in data 18 aprile 1989 sopravveniva la segnalazione - da parte della locale SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - per l'avviamento al lavoro dell'A., del quale il



medesimo UFFICIO evidenziava la pregressa idoneità acquisita e, dunque, la non necessità dello svolgimento di una ulteriore selezione, ai sensi dell'art. 8, co. 5, D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (avendo anche già svolto le mansioni relative alla qualifica di bidello);

→ l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, tuttavia, invece di procedere alla assunzione del predetto, con DELIBERA N° 450 del 7 DICEMBRE 1989 e poi con DELIBERA N° 113 del 3 MARZO 1990, decideva nondimeno di mettere a concorso (interno) il posto *de quo*, ma tale provvedimento veniva impugnato dall'A. dinanzi al TAR PUGLIA – LECCE (con ricorso R.G. n° 1686/90) e, quindi, dapprima sospeso (con ordinanza n° 1086/90) e poi **annullato** (con sentenza n° 2870/00 del 24 maggio - 20 giugno 2000);

→ nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia del GIUDICE AMMINISTRATIVO, il COMUNE non provvedeva alla assunzione, sicchè veniva proposto un nuovo ricorso al TAR (R.G. n° 361/02 del 10 dicembre 2002), per l'ottemperanza della sentenza n° 2870/00, sfociato nella **sentenza n° 2501/04** del 24 marzo – 16 aprile 2004, con la quale veniva specificamente ordinata l'assunzione, nominandosi altresì un commissario ad acta il quale – nella persistente inerzia della P.A. – con DELIBERA N° 71 del 29 GIUGNO 2004 ha infine provveduto alla **assunzione** dell'A. con decorrenza giuridica dal 1° aprile 1990 (ivi individuata quale "primo giorno del mese successivo alla data di avvio al lavoro da parte dell'Ufficio Provinciale del lavoro") e con **decorrenza economica dal 1° luglio 2004**;

→ a causa dell'illegittimo rifiuto da parte della P.A. di procedere alla sua assunzione, protrattosi sino al 30 giugno 2004, egli aveva acquisito il posto di lavoro in ritardo rispetto alla data in cui il relativo diritto era sorto (data indicata al 18 aprile 1989, in cui era intervenuta la segnalazione da parte della SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO per l'avviamento al lavoro), con conseguente responsabilità del COMUNE DI _____ per i **danni** cagionatigli, in termini sia **patrimoniali** (in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite ed alle contribuzioni non versate nel periodo predetto), sia **non patrimoniali** (da liquidarsi equitativamente, avuto riguardo allo stato di precarietà ed indigenza ed alla compromissione dei rapporti sociali e personali e degli equilibri familiari), per i quali chiedeva condannarsi il COMUNE medesimo al risarcimento in suo favore, oltre accessori e



rifusione di spese.

Il COMUNE DI _____, costituitosi in giudizio, oltre ad eccepire in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (trattandosi di controversia attinente ad un rapporto di pubblico impiego assertivamente rientrante *ratione temporis* nella cognizione esclusiva del GIUDICE AMMINISTRATIVO), si opponeva alle avverse deduzioni, sostenendo che:

- nell'ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione, la controversia doveva essere comunque delibata dal GIUDICE DEL LAVORO;
- avverso la sentenza n° 2501/04 del TAR era stato proposto appello al CONSIGLIO DI STATO, rilevandosi altresì l'erroneità della indicazione del periodo per il quale veniva dedotto l'illegittimo rifiuto dell'assunzione;
- nessuna prova degli asseriti danni sarebbe stata offerta dall'attore, non essendo possibile una commisurazione *tout court* alle omesse retribuzioni, in mancanza di una effettiva prestazione lavorativa, dovendosi comunque dedurre l'*aliunde perceptum* e dovendosi altresì considerare che, successivamente alla sentenza n° 2870/00 del 24 maggio - 20 giugno 2000, l'A. aveva proposto ricorso per ottemperanza solo il 10 dicembre 2002.

E' stata acquisita documentazione (cfr. memoria *ex art.* 183, co. 5, cpc. depositata il 7 maggio 2005 dall'ADAMI) in ordine alla sentenza n° 351/05 del CONSIGLIO DI STATO (deliberata il 30 luglio 2004 e depositata l'8 febbraio 2005) con la quale era stato rigettato l'appello proposto dalla P.A. avverso la sentenza n° 2501/04 del TAR, essendosi altresì statuito che "*il signor A. aveva impugnato i provvedimenti d'indizione del concorso ritenendo che il posto spettasse a lui, e la sentenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO, che aveva accolto il ricorso, aveva **implicitamente sancito il diritto del ricorrente all'assunzione** e il corrispondente **obbligo dell'amministrazione comunale di assumerlo***".

Disposta in data 27 febbraio 2006 dal sig. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE la assegnazione della causa alla SEZIONE LAVORO, con provvedimento del 14 marzo 2006 questo giudice fissava l'udienza di discussione *ex art.* 420 cpc., assegnando altresì alle parti termine per l'eventuale integrazione degli atti (ai sensi dell'art. 426 cpc.).

Con ordinanza del 17 marzo 2007, ritenuta superabile l'eccezione di difetto di giurisdizione



formulata dalla parte convenuta, veniva disposta *ex art.* 421 cpc. l'acquisizione di documentazione ed ammessa la prova testi, espletata la quale si è proceduto a consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile.

All'udienza del 5 novembre 2010, infine, le parti hanno discusso la causa e questo Giudice ha deciso, come da separato dispositivo.

Preliminarmente, in ordine alla eccezione di difetto di **giurisdizione** del giudice ordinario formulata dal convenuto, è opportuno trascrivere in questa sede quanto già ampiamente rimarcato nella ordinanza emessa in data **17 marzo 2007**:

« ... »

⇒ ritenuto che possa essere superata la eccezione di difetto di **giurisdizione** sollevata dalla parte convenuta, potendosi sul punto osservare che:

- la decisione sulla giurisdizione (del giudice ordinario o di quello amministrativo) relativamente ad una controversia è determinata dall'oggetto della domanda da individuarsi, secondo un orientamento ormai consolidato, alla stregua del cosiddetto petitum sostanziale, cioè della causa petendi della domanda (costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, siccome individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata in astratto dal diritto positivo), al di là, quindi, della mera formulazione o proposizione soggettiva della domanda, di guisa che qualora l'attore allegghi a fondamento della sua pretesa specifici fatti costitutivi di un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto;⁽¹⁾
- nel caso di specie, nessun dubbio sussisterebbe (anche relativamente al periodo antecedente al **30 giugno 1998**) in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui si ritenesse che l'attore abbia fatto valere la asserita responsabilità extra-contrattuale della P.A. convenuta, dovendosi peraltro evidenziare che si deve ritenere proposta una azione extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale e, quindi, allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda

¹ Per la statuizione che il giudice competente va identificato sulla base del criterio del c.d. "petitum sostanziale", individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, cfr. *ex plurimis*: CASS., SEZ. UN., 8 AGOSTO 2005 N° 16605, 26 MAGGIO 2004 N° 10180, 19 FEBBRAIO 2004 N. 3346, 3 MARZO 2003 N. 3145, 14 GIUGNO 2001 N° 8057, 10 MAGGIO 2001 N. 186, 19 NOVEMBRE 1999 N. 799, 30 GIUGNO 1999 N. 379, 15 LUGLIO 1993 N. 7832.



genericamente il risarcimento dei danni senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi inerenti al rapporto di impiego,⁽²⁾

- deve nondimeno segnalarsi che – secondo un orientamento interpretativo fatto proprio dalle **SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE** in numerosissime sentenze - “ ... *in relazione ad un rapporto di pubblico impiego, è configurabile una responsabilità extracontrattuale dell'ente datore di lavoro ... per comportamenti collegati al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione dei doveri che la pubblica amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini in virtù della clausola generale del neminem laedere. Quando, invece, un lavoratore abbia ottenuto, a seguito di giudizio svoltosi davanti al giudice amministrativo, la nomina a pubblico impiegato quale vincitore di un concorso, con effetti retroattivi, sia pure solo ai fini giuridici, un tale nesso di mera occasionalità deve escludersi ... con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni inerenti al mancato percepimento della retribuzione prima dell'effettiva immissione in servizio. ... nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la causa petendi si collega necessariamente al rapporto di pubblico impiego, il quale risulta, appunto già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva, nel periodo con riferimento al quale si lamenta la perdita del diritto alle retribuzioni suddette, ancorché dedotte come parametro per la quantificazione del danno asseritamente subito a cagione della imposta limitazione di siffatta retroattività ai soli effetti giuridici dell'assunzione, senza estensione a quelli economici. ... la pretesa dedotta in giudizio trova titolo necessario nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, svolgimento od estinzione, funziona da*

² In questi termini, in via generale, cfr. CASS. SEZ. UN. 4 NOVEMBRE 1996 N. 9522, 28 LUGLIO 1998 N. 7394, 14 DICEMBRE 1999 N. 900, 12 MARZO 2001 N. 99, 11 LUGLIO 2001 N. 9385, 29 GENNAIO 2002 N. 1147, 25 LUGLIO 2002 N. 10956, 5 AGOSTO 2002 N. 11756, 23 GENNAIO 2004 N. 1248, 4 MAGGIO 2004 N. 8438 e 7 FEBBRAIO 2006 N. 2507.

Applicando siffatto criterio a fattispecie invero simili a quella in esame in questa sede, cioè riguardanti ipotesi di pretese risarcitorie basate sulla asseritivamente tardiva costituzione di un rapporto di “pubblico impiego”, la Suprema Corte ha affermato che la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario poiché, facendo valere la parte istante un diritto soggettivo alla reintegrazione del suo patrimonio (quale situazione attiva che, con tale consistenza, è correlata all'obbligazione imposta dall'art. 2043 cod. civ. a carico di chiunque, con fatto doloso o colposo cagioni ad altri danno ingiusto), è compito di quel giudice accertare tanto se tale diritto esista e sia configurabile in concreto, quanto se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore dell'illecito, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria.

In questi termini, cfr. CASS. SS. UU. 19/11/1999 N° 799, 17/11/1999 N° 790, 27/5/1999 N° 302, 1/9/1999 N° 607 e 11/6/1998 N° 5806. Più recentemente, cfr. CASS. SS. UU. 26/7/2006 N° 16989.



momento genetico, diretto ed immediato, dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente: invero, ove per questi si configurino posizioni di diritto soggettivo perfetto (correlative a posizioni d'obbligo della P.A.), sorte direttamente dalla legge o da regolamenti e costituenti altrettante articolazioni di un **rapporto di lavoro** che si possa considerare **de jure pendente**, quale che sia il comportamento dell'amministrazione datrice di lavoro assunto come lesivo delle medesime, esso **rileva sempre** sotto il profilo dell'**inadempimento** e, quindi, della **responsabilità contrattuale** e, correlativamente, le domande del dipendente medesimo, **ancorché proposte sotto il profilo risarcitorio**, sono, nella sostanza, **dirette a conseguire quell'utilità economica che l'esatto adempimento della controparte avrebbe assicurato, secondo la regola del rapporto**";⁽³⁾

- pressoché tutte le sentenze testé citate, sulla base della ritenuta **natura contrattuale** della responsabilità fatta valere per le ipotesi di (**assertivamente tardiva**) costituzione del rapporto di pubblico impiego, con retrodatazione della nomina ai soli fini giuridici, non anche a quelli economici, hanno affermato la configurabilità della **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**, ma sempre con riferimento a fattispecie in cui era pacificamente **inapplicabile l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998, attenendo quei giudizi ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998**, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario;
- solo **CASS., SEZ. UN., 2 MARZO 2006 N. 4591**, in verità, ha dovuto porsi la questione relativa al **discrimine temporale** fissato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 e dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ed all'uopo ha precisato che "... **per l'applicazione del criterio di riparto della giurisdizione di cui al D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (ora D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7)**, va assegnato particolare rilievo al dato storico costituito dal verificarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia sicché, nel caso in cui il dipendente, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, **riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998** - indicata dalla disposizione citata - la competenza giurisdizionale va ripartita tra il

³ In questi termini, cfr. ex plurimis:

CASS., SEZ. UN., 2 MARZO 2006 N. 4591

CASS., SEZ. UN., 4 GIUGNO 2002 N. 8086

CASS., SEZ. UN., 27 MARZO 2001 N. 139

CASS., SEZ. UN., 21 DICEMBRE 2000 N. 1324

CASS., SEZ. UN., 17 DICEMBRE 1998 N. 12621

CASS., SEZ. UN., 27 GIUGNO 2002 N. 9341

CASS., SEZ. UN., 5 FEBBRAIO 2002 N. 1551

CASS., SEZ. UN., 7 MARZO 2001 N. 92

CASS., SEZ. UN., 11 LUGLIO 2000 N. 471

CASS. SEZ. UN. 10 MAGGIO 1996, N. 4396.



Giudice amministrativo in sede esclusiva ed il Giudice ordinario in relazione rispettivamente alle due fasi temporali (cfr. CASS., SEZ. UN., 6 FEBBRAIO 2003 N. 1809, ORD.; CASS., SEZ. UN., 21 DICEMBRE 2000 N. 1323), con la dovuta precisazione che in tema del suddetto discrimine temporale non rileva, ai fini della individuazione del Giudice competente, il superamento della data del 15 settembre 2000 (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda (cfr. tra le altre: CASS., SEZ. UN., 12 MARZO 2004 N. 5184; CASS., SEZ. UN., 30 GENNAIO 2003 N. 1511)", concludendo quindi per la declaratoria della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le domande relative alla fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 (anche in quel caso comprendenti le differenze economiche richieste dalla data della retrodatazione giuridica della nomina sino alla data di ammissione in servizio, nonché il risarcimento dei danni rivendicato per il ritardo nell'assunzione, oltre che per mancata assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica) e, di contro, della giurisdizione del GIUDICE ORDINARIO per tutte le questioni attinenti invece al periodo lavorativo successivo al 30 giugno 1998;

- ritiene peraltro questo giudice che siffatta decisione non si atagli perfettamente alla fattispecie rilevante in questa sede giacché nella controversia presa in esame da CASS. SS. UU. N° 4591/06 la costituzione del rapporto (con riconosciuta retrodatazione giuridica dal 1987) era avvenuta mediante assunzione in data 3 novembre 1997: sicché la cessazione della condotta (assertivamente illecita) "permanente" era avvenuta prima del 30/6/1998, mentre nella presente causa la assunzione (con retrodatazione giuridica dal 1990) è avvenuta in data 29 giugno 2004 (a seguito del provvedimento in pari data del COMMISSARIO AD ACTA);
- opina infatti il TRIBUNALE di dover fare applicazione del criterio testé enunciato, alla stregua di quanto rilevato – in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame in questa sede⁽⁴⁾ – da CASS. SS. UU. 6/7/2006 N° 15340, pronuncia in cui si osserva che: " oggetto della controversia è una fattispecie di responsabilità contrattuale, per inadempimento

⁴ In quella sede, con la domanda giudiziale era stata originariamente chiesta la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un COMUNE, in esecuzione dell'obbligo di assunzione assertivamente sorto a carico dell'amministrazione a seguito di un provvedimento di avviamento al lavoro datato 16 maggio 1996, nonché il risarcimento del danno cagionato dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo.

La sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria era motivata con il rilievo che il diritto all'assunzione era sorto in epoca anteriore al 1 luglio 1998 sicché, sulla base della norma transitoria di cui al D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, la controversia apparteneva alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Si rilevava, altresì, che il ricorrente era stato assunto in data 1 settembre 2001, sicché tale circostanza faceva eventualmente residuare solo l'interesse al risarcimento del danno.



dell'obbligo, derivante dal provvedimento di avviamento al lavoro, di assunzione. In base alle precedenti considerazioni, **la decisione sulla giurisdizione dipende dall'interpretazione della norma transitoria contenuta nel D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7,** che recita: SONO ATTRIBUITE AL GIUDICE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, LE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ART. 63 DEL PRESENTE DECRETO, RELATIVE A QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 1998. LE CONTROVERSIE RELATIVE A QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO ANTERIORE A TALE DATA RESTANO ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SOLO QUALORA SIANO STATE PROPOSTE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2000 (sulla legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente: CORTE COST. N. 213 DEL 2005, N. 382 DEL 2005 e N. 197 DEL 2006). Con orientamento consolidato, le **SEZIONI UNITE** precisano il **discrimine temporale** tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei **fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata** (tra le pronunce più recenti, si menzionano le SENTENZE 2 LUGLIO 2004, N. 12137, E 29 APRILE 2004, N. 8213). Nel caso di specie, pertanto, la **questione di giurisdizione** deve trovare **soluzione** sulla base della **collocazione temporale dell'inadempimento** imputato al Comune. Contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, **il comportamento di inadempimento non si è realizzato con il rifiuto di assunzione, ma si è protratto fino alla stipulazione del contratto di lavoro nel 2001** (almeno secondo quanto riferisce il ricorrente) e, dunque, in presenza di **illecito permanente**, si deve fare riferimento al **momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di cessazione della permanenza, cosicché la questione controversa è attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998** (CASS., S.U. 41/2000, 1154/2000, 14835/2002, 23739/2004). ...
...”;

- orbene, anche nella fattispecie in esame in questa sede, deve ritenersi che il comportamento di (asserito) **inadempimento non si è realizzato con il rifiuto di assunzione** (nel 1989/90), ma si è **protratto fino alla stipulazione del contratto di lavoro nel 2004** (almeno secondo la prospettazione attorea) e, dunque, in presenza di **illecito permanente**, si deve fare riferimento al **momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di cessazione della permanenza**, cosicché è da ritenersi che la **questione controversa** sia **integralmente attinente a periodo successivo al 30 giugno 1998**;



... .. ».

In senso conforme a CASS. SS. UU. 6 LUGLIO 2006 N° 15340, si veda anche CASS. SS. UU. 11 GIUGNO 2010 N° 14129.

Nel merito, la domanda è **fondata** e, conseguentemente, deve essere accolta, **limitatamente** a quanto di ragione.

In linea di principio, deve osservarsi che – secondo univoca e condivisibile giurisprudenza di legittimità – nel caso di **illegittimo rifiuto di assunzione**, pur a seguito di **specifico richiesta** formulata al competente UFFICIO dal datore di lavoro (che rappresenta l'inequivoca manifestazione della volontà di **domandare l'avviamento del personale**) e del conseguente **provvedimento di segnalazione**, è configurabile un **diritto soggettivo al posto di lavoro** per il lavoratore e l'**obbligo** per il datore di lavoro di assumerlo.

Di conseguenza, in caso di **inadempimento** da parte del datore di lavoro all'obbligo di assunzione del lavoratore avviato, questi ha **diritto di ottenere l'integrale risarcimento dei danni**, sulla base di **responsabilità contrattuale**, in riferimento a **tutto il periodo** in cui si è **protratta l'inadempienza** del datore di lavoro medesimo: e tale pregiudizio può essere in concreto determinato sulla base del **complesso delle utilità (salari e stipendi)** che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro **provare l'aliunde perceptum**, oppure la **negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione** (in termini, cfr. CASS. LAV. 13 GENNAIO 2009 N° 488, che richiama anche CASS. 9 FEBBRAIO 2004 N. 2402, 20 APRILE 2002 N. 5766 e 23 NOVEMBRE 1998 N. 11877).

Inoltre deve richiamarsi il principio giurisprudenziale (elaborato in tema di risarcimento del danno a carico del datore di lavoro in conseguenza di illegittimo licenziamento del lavoratore), pure nella specie applicabile trattandosi di analoga ipotesi di danno, secondo cui va **esclusa** l'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal **tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore**, in quanto **tali conseguenze non possono essere imputate al lavoratore** tutte le volte che - sia che si tratti di **inerzia endoprocessuale** che di **inerzia preprocessuale** - le norme attribuiscono **poteri paritetici al**



datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e per la riduzione del danno (cfr. CASS. 10 DICEMBRE 2007 N. 25743, ancora richiamata da CASS. LAV. 13 GENNAIO 2009 N° 488).

Ancora, è stato ampiamente e condivisibilmente affermato (CASS. LAV. 26 MARZO 2008 N° **7858**) che: « ... Il diritto all'assunzione è diritto alla costituzione del rapporto; e dal relativo inadempimento discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Dalla situazione dell'illegittima ritardata assunzione differisce indubbiamente la situazione di colui che, illegittimamente licenziato, sia giudizialmente reintegrato. In entrambe le ipotesi vi è un periodo di tempo in cui sussiste un diritto cui è data ritardata attuazione: nella prima ipotesi è il tempo che intercorre dal sorgere del diritto all'assunzione alla materiale costituzione del rapporto di lavoro, e nella seconda è il tempo che intercorre dal licenziamento alla materiale reintegrazione. In entrambe le ipotesi vi è un inadempimento (la mancata assunzione e l'illegittimo licenziamento); e vi è il conseguente diritto (di colui che l'inadempimento ha subito) al risarcimento del danno. Ed in entrambe le ipotesi il danno è costituito dal mancato conseguimento della generale utilità che il rapporto conferisce al lavoratore: la retribuzione.

Come nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, anche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assunzione sussiste un danno presunto: una presunzione juris tantum, che riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire (ove fosse stato tempestivamente assunto; ovvero non ove fosse stato illegittimamente licenziato).

L'ipotesi del licenziamento illegittimo (prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18) differisce in quanto è caratterizzata da una misura minima di danno che è presunto juris et de jure (che ha fondamento nella preesistenza d'un effettivo rapporto di lavoro).

In entrambe le ipotesi, ed in relazione al danno presunto juris tantum, la prova dell'inesistenza del danno è onere di colui che vi abbia interesse.

Per quanto attiene in particolare all'obbligo di assunzione, questo costituisce ex lege un rapporto contrattuale, e conferisce natura contrattuale (come nell'ipotesi di illegittimo licenziamento) alla relativa responsabilità per inadempimento (CASS. 9 NOVEMBRE 1995 N. 11681; affermano la natura contrattuale della responsabilità: CASS. 28 GENNAIO 1985 N. 465; CASS. 16 GENNAIO 1987 N. 345; CASS. 5 MARZO 1987 N. 2353; CASS. 16 MARZO 1988 N. 2465; CASS.



11 GIUGNO 1991 N. 6590; CASS. 11 LUGLIO 1992 N. 8425; CASS. 27 NOVEMBRE 1992 N. 12677; CASS. 2 LUGLIO 2001 N. 8894; CASS. 9 FEBBRAIO 2004 N. 2402; CASS. 19 APRILE 2006 N. 9049).

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'obbligo datoriale del risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo (CASS. 9 FEBBRAIO 2004 N. 2402), il danno può essere determinato, senza bisogno d'una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto.

Anche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo legale di assunzione, la sussistenza del danno non esige alcuna prova.

Ed invero, il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto, nella misura in cui tali vantaggi non esigono ulteriori presupposti connessi al fatto dello stesso lavoratore o ad eventi esterni.

E tale non è la prestazione lavorativa: con la propria domanda il potenziale lavoratore ha offerto la propria collaborazione (ed è solo l'inadempimento datoriale che ne preclude lo svolgimento).

Né lo è l'iscrizione nelle liste di collocamento (CASS. 17 DICEMBRE 2003 N. 19355).

*La negazione del diritto al risarcimento del danno (e, in generale, il limite di questo danno) potrebbe discendere da **altra attività lavorativa** (quale **aliunde perceptum**); l'onere della relativa prova è tuttavia, per l'art. 2697 c.c., comma 2, di colui che tale fatto deduca (CASS. 9 FEBBRAIO 2004 N. 2402).*

*È pertanto da affermare quanto segue: "La ritardata assunzione di colui che abbia per legge diritto all'assunzione determina il **diritto al risarcimento del danno, decorrente dalla domanda di assunzione**; ed il danno, di cui non è necessaria prova, è costituito dalla retribuzione che il richiedente avrebbe percepito, **salva la dimostrazione del fatto (onere di colui che il fatto deduca) che il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa**".».*

In fattispecie analoga, una volta riconosciuto il "**diritto di credito alla stipulazione del contratto di lavoro**", CASS. SS. UU. 16 APRILE 2007 N° 8951 ha parimenti affermato che l'accertato **inadempimento contrattuale** dell'amministrazione, **non giustificato né da cause di**



impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) né da circostanze comunque **indipendenti** dalla sua **volontà** (1218 c.c), impone il **risarcimento del danno**, essendo poi appena il caso di precisare che “... *secondo i principi generali, le **difficoltà finanziarie non sono idonee a produrre l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta**, essendo pur sempre nella disponibilità del debitore l'adozione dei mezzi adeguati per farvi fronte*” (sic CASS. LAV. 20 GENNAIO 2009 N° 1399).

oooooooooooooooo

Ovviamente anche nel caso in esame, in cui il debitore inadempiente è una P.A., trovano applicazione le normali regole civilistiche, essendo oramai il rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. fondato su base paritetica e soggetto alla disciplina privatistica, per cui non residua nessun potere di tipo autoritativo e discrezionale in capo alla P.A..

Pertanto, come già accennato, l'unica possibilità di esonero da responsabilità consisteva nel provare che l'inadempimento fosse dipeso da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art 1218 c.c.: tale causa di esonero avrebbe potuto rilevare laddove avesse integrato un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione o di eccessiva onerosità (quest'ultima ovviamente da intendersi non come mera difficoltà economica soggettiva, la quale non può essere presa in considerazione, ma come eventuale causa sopravvenuta che avesse reso oggettivamente sproporzionata la prestazione dovuta rispetto alla controprestazione).

Il relativo onere della prova incombeva, in ogni caso, sulla stessa P.A.: ma, come già ampiamente esposto, nessuna doglianza è stata addotta sotto questo profilo dal COMUNE.

Occorre peraltro individuare il momento in cui il ricorrente abbia provveduto a “costituire in mora” il COMUNE, cioè quando abbia intrapreso la prima concreta iniziativa (stragiudiziale o giudiziale) in virtù della quale abbia chiaramente manifestato anche la sua volontà di essere immesso in ruolo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivavano.

E' infatti opinione corrente in giurisprudenza che, se anche è corretto commisurare il risarcimento alle retribuzioni perse (cfr. CASS. N° 11141/01), non è scontato determinarlo in modo esattamente corrispondente all'ammontare delle stesse. La determinazione dell'obbligo risarcitorio, infatti, non soggiace al principio di corrispettività, non essendoci un periodo di



lavoro da retribuire, ma piuttosto è correlato al danno effettivo da reintegrare. Secondo le norme generali, si ritiene che il debitore inadempiente non debba risarcire anche quel danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: in particolare la giurisprudenza ha riconosciuto in capo al lavoratore un obbligo di attivarsi, costituendo in mora il creditore della prestazione lavorativa ex art. 1217 c.c., non essendo altrimenti imputabile l'ulteriore danno derivante dal ritardo con cui si è attivato (CASS. S.U. N° 2334/91, seguita, tra le altre da CASS. S.U. N° 508/99, CASS. N° 12697/01, CASS. N° 8352/03).

oo

Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, occorre evidenziare che:

- ❖ con DELIBERA DI G. M. N° 127 del 30 MARZO 1989, il convenuto COMUNE aveva **individuato il fabbisogno della nuova assunzione per un posto di bidello**, posto che è **rimasto disponibile e vacante** (cfr. interrogatorio formale del SINDACO *pro tempore*), avendo quindi provveduto all'invio della **richiesta di avviamento ex art. 16, L. 28 febbraio 1987 n° 56** (sul punto, si vedano CASS. LAV. 5 NOVEMBRE 2003 N° 16630, CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2003 N° 18713 e le conformi nn° 12248/03 e 19108/03);
- ❖ dai suddetti atti è chiaramente evincibile l'inequivoca manifestazione della volontà di domandare l'avviamento del personale in questione;
- ❖ in data **18 aprile 1989** sopravveniva la **segnalazione** - da parte della locale SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - per l'**avviamento al lavoro dell'A.**, del quale inoltre il medesimo UFFICIO evidenziava la pregressa idoneità acquisita e, dunque, la non necessità dello svolgimento di una ulteriore selezione, ai sensi dell'art. 8, co. 5, D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (avendo anche già svolto le mansioni relative alla qualifica di bidello);
- ❖ a partire dalla predetta data (**18 aprile 1989**), dunque, deve ritenersi maturato, in capo all'odierno ricorrente, il **diritto soggettivo al posto di lavoro**, e quindi **l'obbligo per il datore di lavoro di assumerlo**, sicchè dal relativo **inadempimento** decorre il **diritto al risarcimento del danno**;
- ❖ nessun rilievo può attribuirsi, ovviamente, alla DELIBERA N° 113 del 3 MARZO 1990,



in quanto **annullata** con sentenza n° 2870/00 del TAR, con conseguente giudizio di ottemperanza conclusosi in grado di appello con sentenza n° 351/05 del CONSIGLIO DI STATO con la quale è stato altresì significativamente evidenziato che “*il signor A. aveva impugnato i provvedimenti d’indizione del concorso ritenendo che il posto spettasse a lui, e la sentenza del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO, che aveva accolto il ricorso, aveva **implicitamente sancito il diritto del ricorrente all’assunzione** e il **corrispondente obbligo dell’amministrazione comunale di assumerlo**”;*

❖ **l’inadempimento è cessato** solo a seguito della DELIBERA N° 71 del 29 GIUGNO 2004 adottata dal commissario ad acta il quale ha infine provveduto alla effettiva **assunzione** dell’A. con decorrenza giuridica dal 1° aprile 1990 (peraltro ivi erroneamente individuata quale “*primo giorno del mese successivo alla data di avvio al lavoro da parte dell’Ufficio Provinciale del lavoro*”, poiché come visto la segnalazione è intervenuta in data **18 aprile 1989**) e con **decorrenza economica dal 1° luglio 2004**;

❖ in definitiva, il periodo complessivamente risarcibile, in linea di principio, è quello che va dal 18 aprile 1989 fino al 30 giugno 2004;

❖ tuttavia, alla stregua dei principî sopra esposti, deve darsi rilievo alla data in cui vi è stata l’effettiva offerta della prestazione da parte del lavoratore, a parere di questo giudice individuabile solo nello **specifico atto di diffida dell’8 gennaio 1990** (ammesso anche dal SINDACO *pro tempore* in sede di interrogatorio formale), a seguito del quale nondimeno il COMUNE comunicava (con nota del 13 marzo 1990 n° 1296, del cui contenuto si dà atto nella sentenza n° 2870/00 del TAR PUGLIA – LECCE) di **non poter immettere in servizio l’interessato** (a causa della determinazione, poi risultata illegittima, di ritenere il posto *de quo* riservato a concorso interno);

❖ pertanto, in concreto, il **risarcimento del danno patrimoniale** spetterà **esclusivamente** per il periodo **DA GENNAIO 1990 A GIUGNO 2004** (circa 14 anni e mezzo);

❖ per come emerso dalle acquisite deposizioni testimoniali, in tale periodo l’A. ha svolto solo “lavori occasionali, ad esempio di pitturazione oppure in campagna”, con “rapporti a tempo determinato”.



oooooooooooo

Venendo quindi alla **quantificazione del danno patrimoniale**, deve rilevarsi che, con ordinanza del 12-14 dicembre 2009, è stato disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile, per determinare *“l'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate all'attore sulla base di tutte le circostanze di fatto e di diritto specificate nell'atto introduttivo del giudizio, evidenziando partitamente gli importi sulla base di ciascuna causale, per il periodo dal 18 aprile 1989 al 30 giugno 2004”*.

Il consulente tecnico d'ufficio ha sviluppato i conteggi attenendosi alle sopra esposte considerazioni pervenendo dunque – sulla base anche delle osservazioni più strettamente tecniche dal medesimo esposte, le quali in questa sede devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte, non essendo peraltro stati evidenziati dalle parti né errori né omissioni - alla determinazione delle somme per l'intero periodo (€193.964,33).

Tuttavia da tale importo – alla stregua di quanto sopra osservato – devono essere in primo luogo **decurtate** le somme calcolate per il periodo dal 18 aprile al 31 dicembre **1989** (€5.978,95), poiché la prima effettiva **offerta** della **prestazione** da parte del lavoratore è intervenuta nel **gennaio 1990**.

In un caso simile, è stato infatti condivisibilmente affermato che: *“In tema di risarcimento del danno subito dall'invalido, o da altro appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ex legge 2 aprile 1968, n. 482, a seguito dell'ingiustificato rifiuto di assunzione dall'imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, **il danno non è risarcibile, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo**, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l'oggettivo ritardo con cui è stata proposta l'azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione agevolata dalla situazione di invalidità. La misura del danno risarcibile può, quindi, essere **determinata in via equitativa**, ex art. 1226, cod. civ., mediante la riduzione della somma richiesta, anche in difetto di una espressa eccezione di controparte in ordine al "quantum", essendo sufficiente che vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi risultino provati”* (sic CASS. LAV. 11 NOVEMBRE 2002 N° 15838).



Dal residuo ammontare (€.187.985³⁸) va poi **dedotto l'aliunde perceptum**.

Sul punto, peraltro, in mancanza di alcuna diversa e più specifica prova eventualmente offerta dalla parte onerata (COMUNE), non può che farsi riferimento a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, come sopra sunteggiate: ed allora, non disponendosi di dati precisi, appare opportuna una riduzione equitativa del quantum in ragione del 20% (avuto riguardo alla occasionalità delle attività lavorative che, secondo i dati acquisiti nel presente giudizio, sono state svolte dall'A. nel periodo *de quo*), così pervenendosi alla definitiva determinazione del danno patrimoniale (derivante dalla omessa percezione delle retribuzioni) nella misura di complessivi **€. 150.388³⁰**.

Spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, da computarsi sui singoli ratei mensili a decorrere dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "*ratio decidendi*" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "*ragioni di contenimento della spesa pubblica*": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N° 16284).

Nulla, invece, pare possa attribuirsi in relazione all'ulteriore aspetto, pure segnalato in ricorso, relativo alle contribuzioni non versate nel periodo predetto: come invero già evidenziato, nella fattispecie non si tratta di "reintegrazione" *ex art. 18 L. n° 300/70*, sicchè non può applicarsi la relativa disciplina "speciale", mentre l'importo delle retribuzioni è stato assunto quale semplice parametro di liquidazione del danno; inoltre, non sussistendo ovviamente alcun diritto del lavoratore a percepire "in proprio" i contributi eventualmente dovuti, deve anche rimarcarsi come **nessuna specifica allegazione e prova** è stata addotta dall'attore in ordine alla sussistenza (e, in caso positivo, alla precisa quantificazione) di un concreto danno di natura previdenziale/pensionistica, ove mai cagionato dalla avversa condotta inadempiente.



In riferimento al danno non patrimoniale, infine, premesso che **non** sono state denunciate lesioni dell'integrità psicofisica (sicchè non rileva la problematica della eventuale “personalizzazione” del danno biologico), deve osservarsi che nell’atto introduttivo del giudizio l’A. ha fatto riferimento allo stato di precarietà ed indigenza ed alla compromissione dei rapporti sociali e personali e degli equilibri familiari che sarebbero stati cagionati dall’inadempimento dell’obbligo di assunzione da parte del COMUNE.

Deve in primo luogo osservarsi che l’insussistenza ovvero l’irrelevanza di un danno c.d. biologico non può ritenersi circostanza *ex se* ostativa alla eventuale individuazione e liquidazione del danno non patrimoniale in riferimento agli ulteriori possibili pregiudizi, in riferimento a tutti i beni personali costituzionalmente protetti indicati come lesi dal lavoratore (cfr. CASS. LAV. 19 MAGGIO 2010 N° 12318).

Tanto precisato, deve rimarcarsi che, da un punto di vista istruttorio, in mancanza di alcuna eventuale documentazione sanitaria, è stata acquisita prova testimoniale, a mezzo dei familiari dell’A., in base alla quale è emerso che, nel periodo dal 1990 al giugno 2004, il predetto, sposato e con due figli a carico, all’epoca ancora in tenera età, per mantenere la famiglia era costretto a svolgere lavori occasionali e saltuari, di cui si è già detto, ed a ricorrere anche all’aiuto dei propri genitori e dei suoceri: conseguentemente, “a causa della mancanza di un posto fisso ... era sempre piuttosto nervoso ed aveva difficoltà nei rapporti sociali e familiari”.

Orbene, sulla base di siffatte emergenze probatorie, opina questo giudice che siano configurabili, in danno dell’A., concreti pregiudizi a beni ed interessi espressamente tutelati dalla CARTA COSTITUZIONALE, tali invero da determinare sia la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dalla comunità lavorativa, sia effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto: il ricorrente, infatti, ha addotto (e sufficientemente dimostrato) specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in particolare relativamente al patema derivante dalla frustrante ed ingiusta situazione di transitoria disoccupazione.

Su tale ultimo punto, del resto, le SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE, già nella sentenza 24 MARZO 2006 N° 6572 hanno statuito che il danno (che non è "in re ipsa"), può comunque essere



dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Sempre le SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE, con la SENTENZA N. 26972 dell'11 NOVEMBRE 2008, hanno ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge *ad hoc*, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie: pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale "pregiudizio alle attività non remunerative della persona" causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale (in termini, cfr. anche CASS. SS. UU. 16 FEBBRAIO 2009 N° 3677).

Trattasi, peraltro, di un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), anche se necessariamente determinabile solo in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., la cui prova appare certamente enucleabile, in via presuntiva, sulla base delle sole circostanze del caso concreto, così come sopra evidenziate, venendo peraltro in considerazione, nella fattispecie in esame, beni ed interessi espressamente tutelati dalla CARTA COSTITUZIONALE, così rendendo invero agevole l'individuazione e la "selezione" delle perdite esistenziali risarcibili in quanto "indefettibilmente" attinte dalla condotta illegittima,⁽⁵⁾ avuto riguardo all'allegato e dimostrato

⁵ Cfr. CASS. SS. UU. 24 MARZO 2006 N° 6572, CASS. LAV. 26 GIUGNO 2006 N° 14729, CASS. LAV. 12/11/2002 N° 15868, CASS. LAV. 2/11/2001 N° 13580, CASS. LAV. 6/11/2000 N° 14443 e CASS. LAV. 18/10/1999 N° 11727.



indubitabile peggioramento delle relazioni familiari e sociali dell’A., in considerazione degli effetti negativi prodotti nelle abitudini di vita del predetto (cfr. CASS. LAV. 31 MAGGIO 2010 N° 13281).

Del resto, secondo la recente condivisibile giurisprudenza della SUPREMA CORTE (CASS. 26 GENNAIO 2010 N. 1529 e CASS. LAV. 19 MAGGIO 2010 N° 12318), la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi, sotto il profilo dell’eventuale vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria.

Quanto alla quantificazione, ritiene questo giudice che, atteso lo strettissimo nesso eziologico sussistente nel caso di specie tra mancata percezione delle retribuzioni e verificazione del danno non patrimoniale, idoneo riferimento possa essere ravvisato (in difetto di diverse allegazioni di parte) in una quota della retribuzione media⁽⁶⁾ che il lavoratore avrebbe dovuto percepire all’epoca della lesione e che si stima equo liquidare in una somma corrispondente a circa un sesto del danno patrimoniale come sopra individuato (€.150.388,30), così pervenendosi alla complessiva somma di €.25.064,72, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Anche per tale voce di danno spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, da computarsi a far tempo dal 1° luglio 2004, data in cui, con la cessazione della permanenza dell’inadempimento, deve ritenersi che il danno non patrimoniale si sia compiutamente concretizzato, a seguito della definitiva consumazione del fatto illecito.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo: cfr. CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2008 N° 19456 e CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N° 25141).

⁶ Cfr. CASS. LAV. 1/6/2002 N° 7967 e CASS. LAV. 7/7/2001 N° 9228.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, le seguenti somme:

- ✓ **€.150.388,30**, a titolo di risarcimento del danno **patrimoniale**, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, da computarsi sui singoli ratei mensili a decorrere dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- ✓ **€.25.064,72**, a titolo di risarcimento del danno **non patrimoniale**, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, a far tempo dal 1° luglio 2004;

2. condanna altresì il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.6.345,00 di cui €.4.000,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese forfetarie;

3. pone definitivamente a carico del convenuto l'onere delle già liquidate spese di C.T.U..

Così deciso in Taranto, 5 novembre 2010.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

Oggi _____
Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)